

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **PREMESSO che:**

-la legge 6 Agosto 2008, n° 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n° 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la prequazione tributaria" al comma 1 dell'art.58 stabilisce che 2 per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione;

-l' ufficio Patrimonio ha provveduto ad effettuare la ricognizione della documentazione esistente relativa ai singoli beni immobili che costituiscono il patrimonio dell'Ente, non strumentali all'esercizio di funzioni istituzionali, che di seguito si riportano:

A-Ex scuola elementare di Stregna Fg. 12 mappale 708 adibita a:

- 1)-Attività culturali, ricreative, di animazione turistica e di presentazione e offerta del territorio;
- 2)-Farmacia rurale;

B-Ex scuola elementare di Oblizza Fg.5 mappale 764 adibita a:"Centro per la vendita e promozione di prodotti tipici locali, attività di ristorazione, bar, alloggio turistico;

C-Edificio Ex scuola elementare di Tribil Superiore Fg.6 mappale n° 1164 adibito a:

- 1) Piano terra Sale polifunzionali per attività ricreative;
- 2) Primo Piano (Attività di Albergo Diffuso);

D- Campetto polifunzionale di Tribil Superiore con annessi spogliatoi Fg. 6 mappali 220-221-1979-1981;

Preso atto che gli immobili sopradescritti ricadono nel PRGC in Zona Urbanistica denominata "SERVIZI E ATTREZZATURE COLLETTIVE";

Evidenziato che non si intende mantenere le attuali destinazioni urbanistiche e d'uso e non si prevede di procedere all'alienazione di nessuno degli immobili presenti nell'elenco del patrimonio di questo Ente;

Ritenuto di dover adottare la presente deliberazione anche in assenza dei presupposti per la verifica di cui in oggetto;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali D. Lgs. N°267 del 18.08.2000;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità, non rientrando nell'ipotesi di cui all'art.126 comma 1 del D. Lgs.n°267 del 18.08.2000;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui al TUEL, D.Lgs. 267/2000, come risulta dalle sottoscrizioni apposte sulla proposta di deliberazione allegata;

Con voti: all'unanimità

## DELIBERA

1) Prendere atto che i beni immobili appartenenti al patrimonio del Comune di Stregna, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione sono:

A-Ex scuola elementare di Stregna Fg. 12 mappale 708 adibita a:

1)-Attività culturali, ricreative, di animazione turistica e di presentazione e offerta del territorio;

2)-Farmacia rurale;

B-Ex scuola elementare di Oblizza Fg.5 mappale 764 adibita a: "Centro per la vendita e promozione di prodotti tipici locali, attività di ristorazione, bar, alloggio turistico;

C-Edificio Ex scuola elementare di Tribil Superiore Fg.6 mappale n° 1164 adibito a:

1) Piano terra Sale polifunzionali per attività ricreative;

2) Primo Piano (Attività di Albergo Diffuso);

D- Campetto polifunzionale di Tribil Superiore con annessi spogliatoi Fg. 6 mappali 220-221-1979-1981;

2-Di dare atto che:

- non si intende procedere all'alienazione di nessuno dei beni sopracitati;
- si intende mantenere la medesima destinazione urbanistica;
- si intende mantenere la destinazione d'uso dei locali.